

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

OGGETTO: Iscrizione d'ufficio della cancellazione di società di persone per le quali sono stati accertati i presupposti di cui al D.P.R. 247/04 - Riferimento alla determinazione dirigenziale di avvio procedimento n. 138 del 30/04/2025

**IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**

PREMESSO CHE

- l'articolo 3 c. 1 del D.P.R. n. 247/2004, prevede che il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) irreperibilità presso la sede legale;
 - b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
 - c) mancanza del codice fiscale;
 - d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
 - e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
 comportano l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese;

VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;

RICHIAMATI

- la circolare del Ministero Sviluppo Economico (già Ministero Attività Produttive) n. 3583/C del 14.06.2005 che indica, quali indicatori sintomatici del mancato compimento di atti di gestione nel triennio, l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale, l'assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili e la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di domande inerenti l'impresa;
- l'art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 , dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile , nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;
- l'art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
- l'art. 8 c. 3 della Legge 241/1990 che recita "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e

trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato; la regola appena ricordata può trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinatario a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità in quanto "...il numero dei destinatari..." rende la notificazione personale "*particolarmente gravosa*";

- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;
- la delibera di G.C. n. 51 del 11/09/2025 con cui è stata nominata quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza la Dott.ssa Erminia Giorno;

CONSIDERATO CHE

- è decorso il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della Determinazione del Conservatore n. 138 del 30/04/2025 che ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio per n. 309 società di persone, pubblicazione avvenuta a decorrere dal 5 maggio 2025 per 45 giorni, con valore di notifica ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90;
- la notizia dell'avvio del procedimento è pubblicata in modo permanente sul sito internet della Camera e che si è provveduto all'informazione dell'iniziativa agli Ordini professionali e alle Associazioni di categoria della provincia con comunicazione mediante PEC (riferimento Protocollo Generale n. 8347 del 09/05/2025);
- la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio e che, pertanto, la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto;
- le società di persone considerate per l'avvio del procedimento (n. 309) presentavano le seguenti caratteristiche: risultavano avere la Partita Iva cessata, non paganti il Diritto annuale e senza protocolli nel R.I. negli ultimi 3 anni;
- pertanto, per le imprese coinvolte nella procedura d'ufficio non risulta essere rispettato l'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che subordina l'esercizio dell'attività di impresa al possesso del numero di Partita IVA;
- per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);
- l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;
- delle 309 società di persone considerate nel procedimento di avvio soltanto n. 22 risultano essere titolari di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese. A queste 22 società, in aggiunta alla pubblicazione nel sito istituzionale, l'ufficio ha proceduto a notificare l'avvio del procedimento anche con inoltro mediante PEC (riferimento Protocollo Generale n. 8150 del 07/05/2025);
- la determina di avvio del procedimento in oggetto, n. 138/2025, è stata trasmessa agli Ordini Professionali ed alle Associazioni di categoria mediante PEC (riferimento Protocollo Generale n. 8347 del 09/05/2025) e per opportuna conoscenza anche al Giudice del Registro Imprese mediante PEC (riferimento Protocollo Generale n. 8093 del 06/05/2025);

- che l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede, altresì, che " il Conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate- Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247";
- che dell'esito dei controlli sui beni immobili a seguito della verifica effettuata attraverso la banca dati SISTER dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio è emerso che le seguenti società risultano intestatarie di beni immobili:

1. REA 75453 - OFFICINA MECCANICA ALBERTO SNC DI A. E F. M. ALBERTO
2. REA 83576 - C.P.S. SAS DI PALMA PATRIZIA & C.
3. REA 102619 – RISULEO GOMME DI RISULEO ANTONIP & C. SNC
4. REA 106324 – L'ARMONY DI RAFFY SNC DI RAFFAELLA RENZELLI

I soci della società "OFFICINA MECCANICA ALBERTO SNC DI A. E F. M. ALBERTO" hanno presentato delle controdeduzioni, alla notifica di avvio del procedimento d'ufficio, invitando l'ufficio a non dare seguito ad alcun provvedimento di cancellazione per la società (riferimento protocollo n. 12169 del 18/06/2025);

- per le quattro società con immobili è necessario, pertanto, sospendere il procedimento, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
- ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail; Agenzia delle Entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

PRESO ATTO

- che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento, da parte del responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Consuelo Milione, del Responsabile Ufficio Registro Imprese Dott. Gennaro Bellizzi e del Responsabile Servizio #PiùConnessi Avv. Francesco Catizone;

RITENUTO

- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza;
- opportuno avvalersi dei servizi massivi di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;
-

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

RITENUTA la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 247/04 e dell'art. 40 del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, di n. 305 società di persone contenute nell'elenco allegato alla presente determinazione della quale formano parte integrante;
2. che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società che - nelle more della notifica del provvedimento, cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano dimostrato l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa per il mantenimento dell'iscrizione ovvero effettuato adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza dell'attività o, ancora, risultino cancellate dal Registro delle imprese o sottoposte a procedure concorsuali;
3. la sospensione del procedimento, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 per le società:
 1. REA 75453 - OFFICINA MECCANICA ALBERTO SNC DI A. E F. M. ALBERTO
 2. REA 83576 - C.P.S. SAS DI PALMA PATRIZIA & C.
 3. REA 102619 – RISULEO GOMME DI RISULEO ANTONIP & C. SNC
 4. REA 106324 – L'ARMONY DI RAFFY SNC DI RAFFAELLA RENZELLI;

per le motivazioni suindicate;

4. che la notifica del presente provvedimento avvenga – ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 – mediante pubblicazione nell'albo camerale on-line per n. 30 giorni continuativi;
5. di stabilire che il termine di 15 giorni, per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione, decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 giorni;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato elenco sul sito camerale, nella sezione “Registro Imprese” e “Cancellazioni d'ufficio”, in modo permanente
7. di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
8. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.

IL SEGRETARIO GENERALE**Erminia Giorno**

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell'amministrazione digitale”